Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — Roma — Sabato, 7 settembre — Numero 212

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Errata-corrige — Leggi e decreti: R. decreto *n. 939 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305, recante provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale delle assicurazioni,* — **R. decreto** *n. 938 che modifica il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi per quanto riguarda la protezione dell'industria nazionale nelle gare private* — **RR. decreti** *nn. 930, 931, 932, 933, 934, 935 e 936 riflettenti: Erezioni in ente morale — Approvazione di statuti — Dichiarazione di classe di vari Comuni agli effetti daziari — Aumento di canone di dazio consumo* — **Ministero delle finanze:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica:** *Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 33, dal 12 al 18 agosto* — **Ministeri della pubblica istruzione e della guerra:** *Disposizioni nei personali dipendenti* — **Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro:** *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio:** *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — Diario della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella stampa del R. decreto 9 agosto 1912, n. 885, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 28 agosto u. s., n. 203, sono incorsi i seguenti errori materiali:

1. All'art. 61, in fine del primo comma, invece di « ministro dell'interno », deve leggersi: Ministero dell'interno ».

2. Nella tabella n. 3, colonna relativa agli impieghi dell'Amministrazione centrale, invece di « Ispettore del servizio medico », deve leggersi: « Ispettore del servizio celtico », come sta scritto nell'originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 939 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli per il tesoro, per le finanze e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge sopraindicata, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO — FACTA — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale delle assicurazioni.

TITOLO I.

Dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

CAPO I.

Organizzazione dell'Istituto nazionale.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle Assicurazioni, creato con la legge 4 aprile 1912, n. 305, è un Istituto di Stato e come tale deve essere considerato ad ogni legale effetto, salve le speciali disposizioni o deroghe contenute nella citata legge.

Art. 2.

I funzionari dello Stato, chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale, continuano ad essere soggetti, per ciò che riguarda il loro stato giuridico, alle disposizioni della legge propria della categoria a cui appartengono. Quanto però alla giurisdizione isciplinare, quelli fra i detti funzionari che siano soggetti alla legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati, sono equiparati ai direttori generali dell'Amministrazione centrale.

I consiglieri d'amministrazione indicati nella lettera *b)* dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, non possono occupare uffici di qualunque specie presso imprese di assicurazione o presso altre imprese che abbiano rapporto di affari con l'Istituto nazionale.

Art. 3.

I componenti del Consiglio d'amministrazione, che per qualsiasi motivo cessino dal farne parte, saranno sostituiti entro due mesi dalla data della cessazione della loro funzione con decreto Reale, nelle forme indicate dall'art. 5 della legge.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

1° sullo statuto organico dell'Istituto e sulle eventuali modificazioni di esso, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

2° sulla designazione dei consiglieri che compongono il Comitato permanente;

3° sulla istituzione di sedi, uffici e agenzie;

4° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri;

5° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche Amministrazioni, e sulle relative condizioni di tariffe;

6° sui regolamenti interni di Amministrazione;

7° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

8° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garenzia;

9° sui bilanci;

10° sulle condizioni contrattuali per l'assunzione del personale e sulla retribuzione ad esso dovuta;

11° sui provvedimenti concernenti la nomina o la rimozione del personale, e le misure disciplinari che non siano riservate alla competenza del Comitato permanente o del direttore generale;

12° sulle proposte relative alla compartecipazione del personale agli utili netti e al piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio;

13° sulla cessione di portafogli da parte delle Compagnie assicuratrici;

14° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato permanente sono convocati dal presidente o in mancanza dal vice-presidente. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti. Essi deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Per la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio o del Comitato possono essere incaricati impiegati dell'Istituto designati dal direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio ed il Comitato delibereranno di tenere riservate, la redazione dei verbali sarà affidata ad uno dei membri del Consiglio o del Comitato.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Art. 6.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto nazionale; vigila sul funzionamento dei servizi centrali e locali dell'Istituto; riferisce al Consiglio di amministrazione sugli affari di cui all'art. 8 della legge ed al Comitato permanente sugli affari che sono di competenza del Comitato stesso; ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativamente al personale e alla gestione dell'Istituto con l'obbligo di riferire nella loro prima adunanza al Consiglio di amministrazione o al Comitato permanente, a seconda delle rispettive competenze; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto, i quali devono essere firmati anche da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Il direttore generale è responsabile verso il Governo e verso il Consiglio di Amministrazione, nella sfera delle sue attribuzioni, dell'andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio d'Amministrazione.

L'ufficio del direttore generale è stabile, salvo i casi che possono dar luogo ai provvedimenti di cui all'art. 9, ultimo capoverso, della legge. In caso di responsabilità gli addebiti saranno comunicati per iscritto al direttore generale, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 7.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto, sarà data di regola la preferenza al personale addetto alle imprese di assicurazioni che abbiano avanzato istanza di cessione del portafoglio all'Istituto a norma dell'art. 28 della legge e dell'art. 43 del presente regolamento, salvo il giudizio del Consiglio d'amministrazione sull'idoneità degli aspiranti e purchè sussistano le altre condizioni prescritte dal quarto capoverso dell'art. 10 della legge.

Art. 8.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi saranno designate le categorie degli uffici postali i cui titolari possano essere autorizzati a procurare affari all'Istituto, a norma dell'art. 11 della legge.

I segretari ed impiegati comunali che domandano di esssere autorizzati a procurare affari all'Istituto, debbono farne istanza all'Istituto nazionale.

Lo statuto organico dell'Istituto disciplinerà l'esercizio delle funzioni di produttore per il personale di cui nel presente articolo, nonchè i rapporti del personale stesso con la sede centrale e con gli organi dell'Istituto.

L'incarico di procurare affari all'Istituto a norma del presente articolo è dato a condizione che non rechi pregiudizio al normale adempimento delle attribuzioni inerenti all'impiego esercitato dai suindicati funzionari.

Art. 9.

Per la costituzione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 12 della legge, il presidente della Corte dei conti, quello del Consiglio di Stato ed il ministro del tesoro designano al ministro d'agricoltura, industria e commercio, entro il mese di novembre di ciascun anno e per l'anno successivo, rispettivamente due funzionari per ciascuna categoria, uno dei quali con le funzioni di sindaco supplente.

Entro il mese di novembre il ministro d'agricoltura, industria e commercio emana il decreto concernente la costituzione del Collegio dei sindaci per l'anno successivo.

La carica di sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi consecutivi: tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione.

Ciascun sindaco supplente può sostituire in caso d'impedimento solo il sindaco appartenente alla stessa categoria.

Art. 10.

I sindaci debbono:

1° stabilire, d'accordo col Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, le forme dei bilanci;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Istituto per conoscere le operazioni e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di Cassa non più lontani di un trimestre l'uno dell'altro;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri dell'Istituto, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Istituto;

5° rivedere i bilanci, compilarne le relazioni e presentarli al ministro di agricoltura, affinchè siano comunicati al Parlamento a norma dell'art. 12 della legge;

6° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze le proposte che credono opportune.

CAPO II.

Norme relative agl'impieghi del patrimonio.

Art. 11.

Gl'impieghi della riserva matematica e di ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto sono regolati dall'art. 15 della legge e dalle norme seguenti.

Almeno una metà della riserva matematica dev'essere impiegata in titoli del debito pubblico consolidato del Regno d'Italia e in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

L'impiego in beni immobili urbani posti nel Regno purchè liberi da ipoteche o da qualsiasi altro onere, non può superare il decimo di tutte le riserve dell'Istituto.

Art. 12.

Entro i limiti e con i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le disponibilità dell'Istituto nazionale possono essere impiegate in sovvenzioni alle categorie di persone indicate al n. 8 dell'art. 15 della legge, contro garenzia della cessione di una quota-parte degli emolumenti ad essi dovuti colle norme e cautele indicate nelle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 13.

Per tutti gl'impiegati e operai non dipendenti dallo Stato le operazioni di sovvenzione che possono essere compiute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 15, n. 8, della legge 4 aprile 1912, n. 305, e dagli Istituti autorizzati in base alle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, dovranno essere garantite, per quanto riguarda il rischio di morte dei sovvenuti, con polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni in relazione al disposto dell'art. 1 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

CAPO III.

Disposizioni tributarie.

Art. 14.

L'Istituto esegue la ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e assegni fissi da esso corrisposti, e ne versa l'importo direttamente in tesoreria.

Denunzia inoltre alle Agenzie delle imposte dirette i redditi passivi soggetti a imposta di ricchezza mobile, e gli importi delle provvigioni e degli eventuali compensi corrisposti direttamente ai propri agenti, con l'indicazione approssimativa rispetto alle provvigioni delle spese di carattere normale o straordinario onde si presumono gravate.

Art. 15.

In relazione al disposto del 1° capoverso dell'art. 16 della legge, l'Istituto nazionale presenterà all'Intendenza di finanza in Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri.

Nella detta denunzia saranno compresi anche i premi riscossi per effetto della cessione dei portafogli di private imprese assicuratrici. Ne saranno invece escluse le quote di premi corrisposte all'Istituto nazionale in dipendenza della cessione del 40 per cento dei rischi assunti da imprese, giusta gli articoli 29 e 30 della legge; rimanendo le stesse imprese tenute a pagare la tassa sullo intero importo dei relativi premi versati dagli assicurati.

La denuncia, debitamente datata e firmata, sarà prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito dall'Intendenza col visto di approvazione della liquidazione della tassa, già predisposta dall'Istituto sulla stessa denunzia, e secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto verserà direttamente in tesoreria l'importo della tassa, da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

Art. 16.

Per le anticipazioni fatte dall'Istituto a terzi contro deposito o pegno di titoli a mente dell'art. 15, n. 4, della legge, od anche agli stessi assicurati sulle rispettive polizze di assicurazione, sarà dall'Istituto medesimo compilata e presentata all'Intendenza di finanza entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno la denunzia delle operazioni relative al decorso semestre solare.

Sulla stessa denunzia sarà predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della legge 7 aprile 1898, n. 116, modificata dall'art. 1° della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. *C*, e la tassa sarà direttamente versata in tesoreria nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la denunzia, salvo rivalsa verso i sovvenuti.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci accerta che tutti i premi siano stati regolarmente denunciati agli effetti della tassa speciale sui contratti di assicurazione e che tutte le anticipazioni contro deposito o pegno fatte dall'Istituto siano state parimenti denunciate agli effetti della relativa tassa: e di ciò fa menzione nella relazione annuale da comunicarsi al Parlamento.

CAPO IV.

Franchigia postale e telegrafica.

Art. 18.

La corrispondenza della sede centrale e degli organi locali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con gli uffici pubblici e viceversa, quella della sede centrale con gli organi locali dell'Istituto e viceversa e quella fra gli organi locali è ammessa a circolare con esenzione da tassa, anche in lettera o piego chiuso.

Tutta la corrispondenza di cui sopra deve riferirsi esclusivamente ad affari che concernono l'Istituto nazionale delle assicurazioni e deve portare sull'indirizzo l'indicazione: *Istituto nazionale delle assicurazioni — Servizio postale.*

La distribuzione di stampati di propaganda per le operazioni dell'Istituto nazionale, anche se a privati, può essere fatta in pieghi aperti con franchigia postale sia dalla sede centrale, sia dagli organi locali.

Art. 19.

Godono della franchigia telegrafica i telegrammi per affari di ufficio spediti a qualsiasi persona dalla sede centrale e dagli organi locali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le norme che saranno stabilite d'accordo fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello delle poste e dei telegrafi.

Detti telegrammi sono, per tutti gli effetti, considerati come telegrammi di Stato in franchigia e ad essi si applicano le disposizioni relative a questi ultimi.

CAPO V.

Riscossione dei premi e pagamento delle somme assicurate da parte degli uffici postali e di altri pubblici uffici.

Art. 20.

Gli uffici postali del Regno e delle Colonie italiane e quelli italiani all'estero, designati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi a norma dell'art. 11 della legge 4 aprile 1912, n. 305, potranno provvedere alla riscossione dei premi per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nelle ore fissate pel servizio dei vaglia e con le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 21.

Gli assicurati hanno facoltà di dichiarare all'atto della proposta del contratto di assicurazione, se intendono effettuare i pagamenti dei premi a mezzo di un determinato ufficio postale. Tale dichiarazione può essere fatta anche successivamente con lettera raccomandata da spedirsi alla Direzione generale dell'Istituto, almeno due mesi prima della scadenza del premio.

Pei premi che siano pagati per mezzo degli uffici postali nel termine stabilito dal seguente art. 24, spetta all'assicurato una riduzione percentuale nella misura che sarà determinata dallo statuto. Tale riduzione non compete quando sia trascorso inutilmente dalla scadenza del premio il termine che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione e il pagamento del premio debba effettuarsi quindi presso il competente ufficio dell'Istituto nazionale.

Art. 22.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'ufficio postale competente, pel tramite degli organi dell'Istituto stesso, le quietanze dei premi da incassare emesse dalla Direzione generale, colla data d'incasso in bianco, accompagnate da elenco di spedizione compilato su apposito modulo.

Art. 23.

La consegna dei pieghi per parte degli uffici postali di arrivo a quelli di cassa o dei vaglia e l'apertura e verificazione del contenuto dei pieghi, devono essere fatti con le stesse norme stabilite per i pieghi contenenti titoli da riscuotere per conto di terzi.

Se l'ufficio che riceve il piego constati che in questo manchi l'elenco delle quietanze, lo compilerà d'ufficio in doppio esemplare e ne rimetterà un esemplare all'ufficio mittente dell'Istituto con le indicazioni necessarie per identificare il piego e con l'invito a dare il benestare per l'elenco rimessogli.

Così pure se manchino alcune delle quietanze indicate nell'elenco, l'ufficio destinatario deve darne immediatamente avviso, con lettera raccomandata al mittente con le indicazioni relative alle quietanze mancanti desunte dall'elenco e annoterà in questo, di fronte a quelle indicazioni, la data della lettera raccomandata contenente l'avviso.

Art. 24.

L'ufficio postale provvede ad inscrivere le quietanze pervenute, ad una ad una, in un apposito registro, per ordine cronologico di scadenza, con le stesse norme stabilite per l'inscrizione dei titoli da riscuotere per conto di terzi.

All'atto della riscossione la quietanza deve essere completata con la indicazione della data e vi deve essere apposto il bollo dell'ufficio.

Appena riscosse le somme inscritte in uno stesso elenco, o in ogni caso quando per tutte le dette somme sia trascorso il termine utile assegnato, l'ufficio postale rimette all'ufficio mittente dell'Istituto, mediante vaglia, la somma riscossa, e restituisce in piego raccomandato le quietanze relative alle somme non riscosse e l'elenco completato per ogni partita con le indicazioni richieste nell'elenco stesso

Art. 25.

Gli uffici postali possono essere incaricati del pagamento delle somme assicurate o per qualsiasi titolo dovute dall'Istituto nazionale agli assicurati, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale.

Art. 26.

Per gl'impiegati salariati e pensionati dello Stato, il pagamento dei premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto nazionale, può effettuarsi in base a delegazione di pagamento mediante ritenuta e versamento all'Istituto nazionale eseguiti a cura delle Amministrazioni da cui gl'impiegati stessi percepiscono lo stipendio, salario o le pensioni.

Tale ritenuta può farsi nel caso soltanto, in cui l'impiegato, il salariato o il pensionato non abbia consentito la cessione del quinto dei suoi emolumenti ai termini delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, ed esclusivamente entro i limiti del quinto stesso.

Per gl'impiegati e salariati la ritenuta stessa esserà di avere effetto, qualora essi si avvalgano della facoltà consentita dalle citate leggi per la cessione del quinto dello stipendio o del salario.

Per i premi che siano pagati nel modo anzidetto l'Istituto nazionale concede la riduzione di cui all'art. 21.

TITOLO II.

Vigilanza governativa

CAPO I.

Vigilanza sull'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 27.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio deve:

1° verificare se la riserva matematica dell'Istituto nazionale sia stata calcolata secondo le norme all'uopo determinate nello statuto e controllare le ipotesi statistiche e finanziarie sulle quali si fondano i calcoli della riserva matematica;

2° accertare se le attività patrimoniali dell'Istituto corrispondono alla riserva matematica e se questa e gli altri fondi dell'Istituto siano impiegati nei modi stabiliti nell'art. 15 della legge.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni dello statuto, riguardanti i limiti e le modalità per le assunzioni d'impiegati amministrativi e tecnici, ed in generale sull'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto.

Art. 28.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio per gli scopi di cui nell'articolo precedente e semprechè lo ritenga opportuno, può fare eseguire ispezioni presso la sede centrale dell'Istituto. Normalmente dovrà essere eseguita un'ispezione ordinaria almeno ogni tre anni.

Art. 29.

Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve essere presentato al ministro di agricoltura, industria e commercio entro quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione insieme alla relazione del Consiglio e dei sindaci.

Dovranno essere altresì comunicate dall'Istituto al Ministero di agricoltura, industria e commercio tutte quelle notizie che il Ministero stesso ritenesse di dover richiedere.

CAPO II.

Vigilanza sulle imprese private di assicurazione sulla vita.

Art. 30.

Le imprese di assicurazione sulla vita, le quali continueranno a gestire i propri portafogli o saranno autorizzate a continuare le loro operazioni a norma dell'art. 29 della legge, dovranno comunicare ogni anno al Ministero di agricoltura, industria e commercio, oltre i documenti e i dati prescritti dall'art. 27 della legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Dal bilancio stesso dovrà risultare quali sono le attività costituenti la riserva matematica.

Art. 31.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di ordinare ispezioni per accertare che le disposizioni della legge e del presente regolamento siano osservate.

In particolare il Ministero predetto potrà accertare:

1° se il calcolo della riserva matematica sia esattamente compiuto;

2° se esistano le attività corrispondenti alla riserva matematica.

Agli effetti del presente articolo le imprese di assicurazione sulla vita dovranno mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri e documenti che fossero da essi richiesti.

Art. 32.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, qualora accerti che le attività destinate a coprire le riserve matematiche sono insufficienti, e che i risultati dell'esperienza non corrispondono alle ipotesi assunte nel calcolo della riserva matematica, contesterà all'impresa le differenze rilevate e la inviterà a reintegrarle entro un congruo termine, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, il Ministero denuncierà l'impresa all'autorità giudiziaria.

Art. 33.

Per i titoli del Debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, da vincolare a norma dell'art. 29, n. 2, della legge 4 aprile 1912, numero 305, l'annotazione di vincolo deve essere fatta a favore esclusivo degli assicurati, dai premi dei quali i titoli stessi provengono e con espresso riferimento al citato articolo.

Per i modi ed i termini dei vincoli e dei graduali svincolamenti si applicano le disposizioni degli articoli 55 a 60 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio in armonia alle disposizioni dell'art. 34 del presente regolamento.

Art. 34.

Le imprese di assicurazione dovranno, entro il mese successivo a ciascun trimestre, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'elenco nominativo delle polizze estinte per qualsiasi causa nel trimestre precedente.

Per ciascuna polizza compresa nell'elenco, oltre le notizie di cui nell'art. 35 del presente regolamento, dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

1° della causa dell'estinzione della polizza;

2° delle quote di premio depositate per ciascuna polizza, agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio, o dell'art. 29, n. 2, della legge 4 aprile 1912, n. 305;

3° dei trimestri nei quali hanno avuto luogo i depositi delle quote di premio di cui al n. 2.

Dovranno inoltre essere trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio i documenti giustificativi dell'avvenuta liberazione degli obblighi da parte dell'impresa assicuratrice.

Le imprese autorizzate a continuare le operazioni a norma dell'art. 29 della legge dovranno inviare un separato elenco per le polizze assunte dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, disposte, qualora lo creda, le opportune verifiche, può consentire alle singole imprese di dedurre dalle somme da impiegare ogni trimestre il totale dei depositi fatti per le polizze estinte nel trimestre precedente, in base ai documenti indicati nel presente articolo.

TITOLO III.

Denuncie dei contratti in corso all'entrata in vigore della legge

Art. 35.

Le imprese nazionali ed estere che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, oltre i repertori originali delle polizze, di cui all'art. 21 della legge, devono presentare all'ufficio del registro del luogo o del distretto in cui hanno la sede o stabilimento principale nel Regno, o contemporaneamente, o anche successivamente, ma non oltre i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, apposita denunzia contenente l'elenco dei detti contratti tuttora in vigore con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza:

a) numero o numeri d'ordine;

b) data dell'emissione;

c) nome, cognome e domicilio del contraente, dell'assicurato e beneficiario;

d) natura del contratto di assicurazione o tipo di polizza;

e) ammontare della somma assicurata.

Tale denunzia sarà datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa assicuratrice.

Il ricevitore del registro all'atto della presentazione degli originali repertori e delle denuncie, ne farà annotazione a data corrente sul registro di cui all'art. 47 del regolamento 26 gennaio 1896, n. 69, ed in mancanza di questo registro, sull'altro destinato alla registrazione degli atti pubblici (mod. I) indicando:

a) la data di presentazione dei documenti;

b) l'impresa assicuratrice;

c) il cognome, nome, qualità e residenza del denunziante e dell'esibitore;

d) gli estremi contenuti nel repertorio e nella denunzia relativi all'ultima polizza inscritta.

Di ciascuno di tali repertori e denunzie l'ufficio del registro rilascerà regolare ricevuta.

Il ricevitore restituirà a chi di ragione, contro consegna di questa ricevuta, gli originali repertori non oltre il decimo giorno dall'avvenuta loro presentazione, dopo avere apposto subito appresso la scritturazione dell'ultima polizza la seguente dichiarazione:

« Vidimato e chiuso il presente repertorio di seguito all'ultima
« polizza ivi iscritta col n. . . . . emessa li . . . . . . in
« confronto dell'assicurato sig. . . . . per la somma di
« L. . . . . ».

(Data e firma del ricevitore con l'apposizione del bollo a calendario).

La denuncia poi col contestuale elenco, parimenti chiuso e vidimato come sopra, sarà trattenuta dall'ufficio di registro per gli effetti di che in appresso.

Art. 36.

A decorrere dal termine indicato nel precedente articolo e per altri 90 giorni successivi, i contraenti e gli assicurati saranno ammessi senza spesa o tassa veruna a prendere visione delle denunzie delle imprese assicuratrici, presso l'ufficio del registro ove esse denunzie trovansi depositate, beninteso per la sola parte che concerne le indicazioni riflettenti le rispettive polizze.

Il ricevitore, previa esibizione della polizza originale da parte dell'interessato, o della quietanza dell'ultima rata di premio, assisterà alla visione o vi farà assistere un impiegato addetto al suo ufficio.

Qualora in seguito a tali verificazioni siano rilevate nelle denunzie degli assicuratori omissioni di polizze od insufficienti ed erronee indicazioni nei rapporti delle medesime, il ricevitore avvertirà gli assicurati della facoltà che essi hanno di fare le denunzie complementari nel termine dianzi accennato, ed all'atto della loro presentazione le registrerà e ne rilascerà ricevuta come per le denunzie delle imprese assicuratrici.

Queste denunzie complementari saranno allegate a quelle rispettive delle imprese assicuratrici.

Art. 37.

I contraenti ed assicurati che risiedessero in luogo diverso da quello ove trovasi l'ufficio del registro competente a ricevere le denunzie delle imprese, potranno entro il termine predetto richiedere all'ufficio del registro di loro residenza, che sia eseguita d'ufficio la verifica della denunzia fatta dalle imprese nei riguardi dell'assicurazione che li concerne.

All'uopo essi dovranno presentare apposita domanda in carta libera, datata e firmata, contenente gli estremi della loro polizza indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, del primo comma dell'art. 35, nonchè il preciso indirizzo della loro abitazione.

Il ricevitore che ha ricevuto la domanda, vi apporrà la data della presentazione col timbro d'ufficio, e ne rilascerà ricevuta. Indi trasmetterà subito la domanda al competente ufficio del registro, il quale eseguirà la verifica al più presto possibile, e dopo spedirà apposita dichiarazione circa i risultati di essa all'ufficio mittente, che a sua volta ne curerà il recapito al richiedente.

Art. 38

In ogni evenienza la domanda come sopra tempestivamente presentata dall'assicurato terrà luogo, ove d'uopo, della denunzia complementare.

Il ricevitore allegherà le domande predette alle relative denunzie degli assicuratori, dopo aver fatto espressamente constare su di esse domande della loro concordanza colle denunzie oppure delle rilevate omissioni o differenze.

Nessuna spesa potrà essere posta a carico dei richiedenti la verifica d'ufficio.

Decorsi i precitati termini stabiliti per la denunzia delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici come da parte degli assicurati o contraenti, l'ufficio del registro rimetterà all'Istituto nazionale delle assicurazioni tutte le denunzie ricevute unitamente alle domande degli assicurati relative alle verifiche d'ufficio.

Art. 39.

Gli assicurati che risiedono all'estero potranno fare le denuncie, di cui negli articoli precedenti, per mezzo degli agenti consolari.

Art. 40.

A norma del secondo capoverso dell'art. 21 della legge, la misura della somma assicurata con ciascun contratto denunciato secondo lo stesso articolo, non può essere aumentata. È fatta eccezione solo per il caso delle polizze nelle quali sia consentito all'assicurato di devolvere gli utili maturati a costituire premi unici per aumentare la somma assicurata con la polizza originaria dalla quale gli utili stessi derivano.

Art. 41.

La pena pecuniaria nella somma fissa di lire cinquemila, comminata dall'art. 21, terzo capoverso, della legge sarà applicata alle imprese assicuratrici le quali non avranno presentato i repertori originali e le denuncie contenenti l'elenco delle polizze in vigore, nel termine dalla legge prescritto.

Tale pena pecuniaria sarà in seguito ad apposita disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio accertata e riscossa dall'ufficio del registro del luogo, ove risiede l'impresa assicuratrice inadempiente, nei modi e nelle forme stabilite per la riscossione delle tasse di registro e l'intero suo importo andrà a profitto dell'erario dello Stato.

La pena dell'ammenda stabilita ai sensi dell'art. 24 del Codice penale, dal quarto capoverso del detto art. 21 della legge, con un minimo però di lire cento, sarà dovuta dalle imprese assicuratrici, le quali, pur essendosi prestate all'obbligo della tempestiva presentazione del repertorio originale e della denunzia, abbiano omesso di dichiarare singole polizze od abbiano incompiutamente fornite le indicazioni prescritte in rapporto a ciascuna polizza.

Questa ammenda è dovuta per ogni polizza omessa o denunziata in modo incompleto od inesatto ed in ispecie per valore insufficiente, ed alla sua applicazione si farà luogo secondo le disposizioni del Codice di procedura penale ad istanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 42.

Nel caso di omessa denuncia sia da parte dell'impresa assicuratrice sia da parte dell'assicurato, questi ha il diritto, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 21 della legge, di ripetere dall'impresa assicuratrice il rimborso dei premi pagati insieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale e fino all'atto del rimborso.

È consentito all'assicurato di versare le dette somme all'Istituto nazionale affinchè sia mantenuto in vigore il proprio contratto di assicurazione, con facoltà però nell'Istituto, qualora si tratti di assicurazioni per il caso di morte, di accettare il rischio solo in seguito a visita medica dell'assicurato.

TITOLO IV.

Della cessione dei portafogli all'Istituto nazionale da parte delle imprese private di assicurazioni.

Art. 43.

Le imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana che intendono di cedere il proprio portafoglio all'Istituto nazionale a norma dell'articolo 28 della legge, debbono presentarne domanda all'Istituto nazionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Reale contenente le norme per il calcolo delle riserve matematiche, di cui al 2° capoverso dell'art. 28 della legge.

Per le imprese che in termine avessero fatto domanda per essere autorizzate a continuare le loro operazioni, e la cui domanda fosse stata respinta, il termine di giorni sessanta per la richiesta di cessione decorre dal giorno in cui è loro comunicato il provvedimento che respinge la domanda di autorizzazione.

La cessione deve essere fatta per tutti i contratti in vigore al 31 dicembre 1911: a tal uopo l'impresa cedente presenterà copia della denuncia depositata presso il ricevitore del registro ai sensi dell'art. 21 della legge e presenterà la quietanza e altri documenti giustificativi per le polizze eventualmente estinte o maturate dopo il 31 dicembre 1911.

È in facoltà dell'Istituto nazionale di assumere anche i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1911 dalle imprese cedenti il portafoglio.

Art. 44.

Sulla domanda delle imprese nazionali od estere di assicurazione

per la cessione dei loro portafogli all'Istituto nazionale di assicurazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge, delibera il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

La deliberazione è comunicata all'impresa richiedente.

Art. 45.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione del Consiglio' da comunicarsi all'impresa richiedente, deve contenere le ragioni di fatto o di diritto, per le quali la domanda venne respinta.

Art. 46.

Il termine per ricorrere alla sezione V del Consiglio di Stato, decorre dal giorno in cui la deliberazione fu notificata per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, o dal giorno in cui l'impresa interessata abbia dichiarato di averne avuto comunicazione in forma amministrativa.

Per le imprese estere, la notificazione o comunicazione si fa nel luogo in cui esse hanno la loro sede o rappresentanza nel Regno.

Art. 47.

Per il procedimento innanzi alla V sezione si applicano le norme stabilite dal regolamento di procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 48.

Se per la risoluzione della controversia occorra l'esame dei libri della impresa richiedente, la V sezione del Consiglio di Stato, oltre a poterne ordinare l'esibizione nella parte relativa al punto controverso, può disporre la comunicazione integrale dei libri stessi, ai sensi dell'art. 27 del Codice di commercio.

La comunicazione ha luogo mediante deposito nella segreteria della V sezione o in quel modo che sarà concordato dalle parti.

Art. 49.

Le disposizioni sull'impiego delle riserve matematiche non impediscono all'Istituto nazionale di accettare il trasferimento di beni di diversa natura nelle cessioni di portafoglio considerate dall'art. 28 della legge, a concorrenza delle riserve matematiche proprie dei portafogli ceduti calcolate fino alla data della cessione.

Art. 50.

In conseguenza della cessione dei portafogli da parte di imprese nazionali o straniere all'Istituto nazionale, questo rimane sostituito alle imprese cedenti in tutti i rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasformerà le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi, cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto nazionale.

TITOLO V.

Dell'autorizzazione a imprese private a continuare le operazioni.

Art. 51.

Le imprese assicuratrici che intendano, a norma dell'art. 29 della legge, di essere autorizzate a continuare le operazioni di assicurazione sulla durata della vita umana, debbono presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Insieme alla domanda, le imprese assicuratrici dovranno trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, un esemplare per ciascun tipo di contratto di assicurazione che esse intendono di assumere nel Regno e le corrispondenti tariffe di premio per l'approvazione di cui al n. 3 dell'art. 29 sopra citato.

Art. 52.

Le imprese autorizzate a continuare le operazioni di assicurazioni sulla vita nel Regno, debbono, entro trenta giorni dalla data del decreto di autorizzazione, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni un esemplare per ciascun tipo di contratto e le corrispondenti tariffe approvate dal Ministero di agricoltura.

Agli effetti poi della cessione di quota-parte del rischio assunto a norma del n. 1 dell'art. 29 della legge, e nel termine massimo di trenta giorni dalla data di perfezionamento di ciascun contratto, debbono rimettere all'Istituto nazionale l'originale della polizza accompagnata da copia della quietanza del premio pagato dall'assicurato, della quietanza della provvigione di acquisizione corrisposta all'agente, della proposta di assicurazione, del rapporto medico e di ogni altro documento in possesso dell'impresa, che possa influire sulla valutazione del rischio.

Qualora la polizza contenga garenzia di rischi speciali, non compresi nelle condizioni generali di polizza, è fatto obbligo all'impresa di allegare alla polizza un rapporto del direttore che attesti della corrispondenza fra i dati forniti dall'esperienza e gli eventuali soprapremi.

Art. 53.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà entro cinque giorni dalla data di arrivo (esclusi i giorni festivi) della comunicazione di cui nel precedente articolo, restituire all'impresa cedente la polizza originale con la dichiarazione apposta sulla polizza stessa di accettazione della cessione del rischio nella misura indicata dal n. 1 dell'art. 29 della legge.

Nel caso di rifiuto di accettazione del rischio, l'Istituto nazionale deve apporre sulla polizza la dichiarazione che il rischio rimane a totale carico dell'impresa assicuratrice. In ogni caso la polizza originaria dovrà essere trasmessa dall'impresa cedente all'assicurato entro un mese dal giorno in cui essa l'avrà ricevuta di ritorno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

All'atto di perfezionamento del contratto di assicurazione per parte dell'assicurato l'impresa assicuratrice rilascierà all'assicurato un duplicato della polizza, da sostituirsi nel termine sopra indicato con la polizza originaria munita della dichiarazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dal giorno di perfezionamento del contratto fino alla data di accettazione del rischio per parte dell'Istituto nazionale, risultante dalla dichiarazione apposta sulla polizza come sopra indicata, il rischio assunto rimane a completo carico dell'impresa assicuratrice. Qualora il contratto di assicurazione stipulato dalla impresa cedente contenga garanzia di rischi all'infuori di quelli derivanti dalla durata della vita umana, è in facoltà dell'Istituto nazionale di accettare solo la quota di rischio dipendente dalla durata della vita umana. Siffatta limitata accettazione deve risultare da esplicita dichiarazione apposta dall'Istituto nazionale alla polizza originaria rilasciata dalla impresa.

Art. 54.

Le imprese che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo precedente all'Istituto nazionale i contratti stipulati nel Regno ovvero che li denunziassero in modo incompiuto, anche per difformità fra le condizioni della polizza trasmessa all' Istituto e quelle della polizza rilasciata all'assicurato, saranno denunziate dall' Istituto nazionale all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle multe di cui nell'art. 4 della legge.

Le multe saranno erogate nelle forme e misure prescritte dallo stesso art. 4.

Art. 55.

L'impresa cedente è obbligata al pagamento dei premi all'Istituto nazionale entro dieci giorni dalla riscossione.

Trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine massimo di mora indicato nelle condizioni di polizza, l'Istituto nazionale riterrà

senz'altro sospeso l'obbligo derivantegli dal rischio accettato in cessione.

Ciascuna impresa autorizzata ai termini dell'art. 29 della legge, deve tenere presso la sede centrale un libro cronologico d'incasso dei premi con l'indicazione del numero di polizza e del nome e cognome dell'assicurato. Tale libro di premi, assieme ai libri obbligatori per legge, deve essere tenuto a disposizione del personale dell'Istituto nazionale. Qualora dai libri suindicati risultino incassi compiuti dall'impresa e non versati entro i dieci giorni successivi all'Istituto nazionale potrà essere promossa la revoca dell'autorizzazione salvo ogni altra conseguenza di legge.

La sospensione dell'obbligo dell'Istituto nazionale prevista nel 1° capoverso del presente articolo non limita in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto dall'impresa verso l'assicurato.

Art. 56.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni parteciperà, in proporzione degli obblighi assunti, nelle riduzioni, liberazioni e riscatti ai quali i rischi da esso accettati potessero andare soggetti. Nel caso di riscatto, l'Istituto verserà all'impresa cedente il pro-rata in proporzione della somma assicurata contro presentazione da parte dell'impresa cedente della quietanza rilasciata dall'assicurato.

Per i riscatti di polizza effettuati d'ufficio, l'Istituto nazionale verserà la quota che deve pel riscatto soltanto in seguito ad accettazione da parte dell'assicurato della liquidazione relativa e contro presentazione della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 57.

Nel caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento dei premi o per altra condizione contenuta nella polizza, l'impresa cedente deve darne avviso all'Istituto nazionale, all'atto della dichiarazione della sospensione, come all'atto della rimessa in vigore, a norma delle condizioni di polizza, entro 5 giorni dalla data della dichiarazione di sospensione o della rimessa in vigore.

Nel caso in cui per la rimessa in vigore della polizza sia richiesta la visita medica, la comunicazione concernente la riattivazione della polizza dovrà essere accompagnata dalla polizza originaria, da rapporto medico e da tutti gli altri documenti raccolti all'uopo dall'impresa.

L'Istituto nazionale può sempre rifiutare la riattivazione del rischio già assunto, ed il rifiuto deve risultare da dichiarazione apposta sulla polizza nella forma prevista nell'art. 53.

Nel caso di consenso da parte dell'Istituto nazionale per la rimessa in vigore del contratto di assicurazione, l'Istituto nazionale parteciperà pro-rata di premio agli interessi di mora e premi suppletivi corrisposti dall'assicurato all'impresa assicuratrice.

Nel caso di rifiuto da parte dell'Istituto nazionale di rimessa in vigore del rischio già assunto, l'impegno dell'Istituto verso l'impresa cedente rimane limitato esclusivamente al valore del contratto alla data in cui venne dichiarata la sospensione.

L'impresa cedente rimane per altro sempre responsabile verso l'assicurato del valore integrale del contratto.

Art. 58.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà all'impresa cedente la quota-parte di capitale assicurato in caso di sinistro oppure di maturazione della polizza o delle somme assicurate in caso di vita, contro presentazione dei documenti giustificativi per la identificazione dei beneficiari e della regolare quietanza da parte di essi.

Art. 59.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà alle imprese cedenti, in proporzione del rischio assunto, la quota-parte delle spese di acquisizione effettivamente sopportate dalle imprese assicuratrici, in misura non superiore al 70 0[0 del premio del primo anno od alle equivalenti percentuali sul capitale assicurato.

L'Istituto rimborserà inoltre, nella proporzione del rischio assunto, le spese d'incasso effettivamente sopportate dalle imprese assicuratrici, pei premi successivi al primo anno ed in misura non mai superiore al 5 0[0 del premio annuale.

Art. 60.

Le imprese assicuratrici nazionali ed estere che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 29 della legge dovranno nelle loro operazioni attenersi alle tariffe approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, esclusa qualsiasi riduzione sotto qualsivoglia forma anche di abbuono di provvigioni, di tasse e di spese.

Per l'inosservanza del presente divieto il Ministero di agricoltura e commercio potrà promuovere la revoca del R. decreto di autorizzazione.

Qualunque però sia il premio risultante dalla polizza di assicurazione, l'Impresa è sempre obbligata di corrispondere, è per il premio del primo anno, e per i successivi premi, la quota di premio corrispondente al rischio ceduto all'Istituto nella misura indicata dalle tariffe approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO VI.

Liquidazione delle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione

Art. 61.

I commissari Regi, di cui all'art. 22 della legge, entro novanta giorni dalla data del decreto di nomina, procederanno:

a) alla determinazione della percentuale di patrimonio spettante ad ogni quota sociale in relazione alla data di sottoscrizione, tenuto conto dell'ammontare dei versamenti fatti aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del rendimento medio annuo degli investimenti, e delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalla decadenza verificatesi in ciascuno degli anni durante i quali il possessore della quota è stato associato;

b) all'accertamento della situazione patrimoniale dell'associazione o impresa, e per le associazioni o imprese estere all'accertamento della parte di patrimonio spettante agli associati italiani;

c) alla determinazione delle percentuali di patrimonio spettanti a ciascuna quota in relazione agli accertamenti di cui alla precedente lettera *b*.

Art. 62.

I commissari presenteranno il piano di riparto contenente gli accertamenti e le determinazioni di cui nell'articolo precedente al Ministero di agricoltura, industria e commercio insieme con una relazione illustrativa.

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio, i commissari delle associazioni estere procederanno alle ulteriori operazioni di liquidazione con le norme indicate nel Codice di commercio; i commissari delle associazioni nazionali invece pubblicheranno nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi ufficiali della Provincia nella quale ha sede ciascuna associazione, il piano di riparto con avviso agli associati che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 23 della legge, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 63.

Trascorso il termine per la presentazione della domanda di recesso, il commissario di ciascuna Associazione nazionale con l'assistenza di un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e di un delegato della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai procederà al riparto degli associati nei tre gruppi seguenti:

1° associati che hanno presentato domanda di recesso;

2° associati che hanno chiesto di essere iscritti all'Istituto nazionale delle assicurazioni o che devono esservi iscritti di diritto;

3° associati operai che hanno diritto di essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza.

Il commissario procederà poi al reparto del patrimonio della Associazione in tre parti corrispondenti al complesso delle quote spettanti agli associati di ciascuno dei gruppi predetti.

La quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dal commissario coi poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

Art. 64.

Per gli associati recedenti delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali, il commissario verserà presso un Istituto di credito o risparmio che sarà designato nel decreto di nomina, in altrettanti libretti fruttiferi di deposito a risparmio al portatore, man mano che si renderanno liquide, le attività della parte di patrimonio assegnata agli stessi associati recedenti in base al piano di riparto approvato.

Il diritto di ciascun socio recedente non sarà esigibile che a liquidazione compiuta; saranno però esigibili gli interessi maturati. Se la liquidazione non sarà compiuta nel termine di tre anni, il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà autorizzare il pagamento di tutte o parte delle somme inscritte in ciascun libretto.

Art. 65.

Le obbligazioni verso terzi, assunte dalle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione nazionali e legalmente sussistenti, saranno ripartite in quote proporzionali alle quote di patrimonio assegnato in corrispondenza dei tre gruppi di associati. Spetta rispettivamente al commissario, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale di previdenza di provvedere al servizio relativo.

Art. 66.

Le competenze spettanti ai commisari sono pagate sui fondi dell'associazione o impresa nella misura che sarà determinata nel Regio decreto di nomina di ciascun commissario.

Art. 67.

Per gli associati delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto potrà fissare condizioni speciali di tariffa a norma dell'art. 4, n. 5 del presente regolamento. Le tariffe sopraindicate saranno mantenute, salvo le cautele che il Consiglio d'amministrazione intenderà di stabilire, anche quando gli associati volessero versare premi superiori ai contributi ai quali erano obbligati presso le Associazioni predette.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 68.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sono considerate quali Casse di previdenza quelle costituite nel seno di Società di mutuo soccorso e le stesse Società di mutuo soccorso che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare capitali o rendite su basi tecniche determinate, e che si trovino riconosciute per decreto Reale all'entrata in vigore della legge.

Alle istituzioni predette non è consentito di aumentare la misura dei capitali o delle rendite vitalizie assicurate oltre i limiti stabiliti negli statuti *vigenti alla data* di entrata in vigore della legge, nè di assumere nuove forme di assicurazione.

Art. 69.

Le Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle L. 1000 o una rendita non superiore alle L. 400 annue dovranno presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i rispettivi statuti in doppio esemplare. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, accertato che la Società richiedente risponda ai requisiti di cui nell'art. 3, n. 3, della legge, apporrà il proprio visto su una copia dello statuto e lo restituirà alla Società interessata, trattenendo l'altra copia. Per gli accertamenti predetti le Società dovranno inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio tutti quei documenti che esso ritenga necessari di domandare.

Le Società di mutuo soccorso le quali, alla data di entrata in vigore della legge, assicurino capitali o rendite in misura superiore ai limiti stabiliti nel n. 3 dell'art. 3 della legge, potranno continuare in queste forme di assicurazione, a condizione che per l'eccedenza oltre i detti limiti stipulino contratti di assicurazione individuali pei singoli soci con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le Società di mutuo soccorso che proponendosi fra i propri scopi quello di assicurare capitali o rendite non si uniformino alle precedenti disposizioni sono soggette alle disposizioni dell'art. 4 della legge.

Art. 70.

Pei contratti vitalizi costituenti atti di commercio rispetto all'assicuratore ai sensi dell'art. 6 del Codice di commercio e come tali soggetti alla sanzione di assoluta nullità comminata dall'art. 4 della legge 4 aprile 1912, n. 305, la multa stabilita dal primo capoverso dello stesso articolo è commisurata al valore capitale della rendita vitalizia, in base alle tariffe dell'Istituto nazionale.

Art. 71.

Nei rapporti dell'Istituto nazionale l'applicazione dei tributi generali e speciali è regolata, oltre che dalla legge 4 aprile 1912, n. 305, dalle leggi tributarie, in quanto queste siano applicabili.

Art. 72.

La data di cui nell'art. 32 della legge è fissata al 1° gennaio 1913; e dallo stesso giorno l'Istituto nazionale delle assicurazioni inizierà le operazioni di assicurazione.

Il numero 938 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato coi RR. decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911;

Ritenuta la opportunità di meglio disciplinare l'applicazione della misura protettiva a favore della industria nazionale nelle gare private bandite in base al suddetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quarto e quinto capoverso dell'art. 4 del regolamento sopracitato per i servizi ad economia della direzione dei lavori, riguardanti l'applicazione della detta misura protettiva sono sostituiti dai seguenti:

« Nelle gare internazionali per forniture di materiali od oggetti che presuppongono una lavorazione in stabilimenti industriali, sarà concessa una protezione del 5 0[0 alla industria nazionale, cioè sarà data la preferenza a quest'ultima quante volte l'offerta della industria estera, aumentata del 5 0[0, e, ove sia il caso, anche delle spese doganali, di trasporto e di registro, non risulti migliore della offerta nazionale.

« Per l'offerta della industria estera s'intende la media delle offerte più basse, che rappresentino la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno.

« Agli effetti dell'anzidetta protezione, le filiali o succursali di case estere, residenti nel Regno, saranno assimilate alle Ditte nazionali solo quando risulti che abbiano in paese uno stabilimento industriale atto alla fabbricazione dei prodotti appaltati ed assumano l'obbligo di effettivamente lavorarveli ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 930

Regio Decreto 23 maggio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Mercallo, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 931

Regio Decreto 2 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Sarnano (Macerata), con amministrazione autonoma, è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 932

Regio Decreto 12 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, la scuola d'arte applicata all'industria « Andrea Fantoni », in Bergamo, è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 933

Regio Decreto 2 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

N. 934

Regio Decreto 2 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Canicattì in provincia di Girgenti, è stato dichiarato di seconda classe agli effetti del dazio consumo a decorrere dal 19 marzo 1911 e il relativo canone corrisposto allo Stato è stato dalla stessa data aumentato da L. 34.234,10 a L. 37.139,10.

N. 935

Regio Decreto 2 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Rimini, in provincia di Forlì, è stato dichiarato di 2ª classe agli effetti del dazio consumo a decorrere dal 1° gennaio 1912 e il relativo canone corrisposto allo Stato è stato dalla stessa data aumentato da L. 97.491,17 a L. 105.588,52.

N. 936

Regio Decreto 2 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 168.736,20 a L. 183.423,94, il canone annuo di dazio consumo dovuto allo Stato dal comune di Novara, a decorrere dal giorno 11 aprile 1912.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

SEGRETARIATO GENERALE.

Con R. decreto del 23 agosto 1912:

Melissari dott. Pasquale, segretario di 2ª classe nelle Intendenze, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute a decorrere dal 1° agosto 1912.

Con R. decreto del 19 agosto 1912:

Dalla Casa comm. Cleto, direttore capo divisione di ragioneria, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 10 agosto 1912.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 33, dal 12 al 18 agosto 1912.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Avellino*	Ariano	San Sossio	ovina	2	—	4	—	4	—
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Oristano	Aidomaggiore . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	San Severo	San Marco	ovina	1	—	5	—	5	—
	Lecce	Gallipoli	Alessano	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Formigine	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio C.	Palmi	Gioia	»	1	—	15	—	15	—
	»	Gerace	Mammola	»	1	—	24	—	24	—
	Reggio E.	Guastalla	Suzzara	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Ozieri	Esporlatu	»	1	—	40	—	40	—
	»	»	Buddusò	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Nuoro	Irgoli	»	3	—	6	—	6	—
	»	»	Nuoro	»	1	—	5	—	5	—
	»	Sassari	P. Torres	ovina	1	—	15	—	15	—
	Siena	Siena	Sovicille	»	1	—	1	—	1	—
	Siracusa	Siracusa	Siracusa	»	1	—	5	—	5	—
					19	—	126	—	126	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afta epizootica	*Bergamo*	Bergamo	Carona	bovina	—	52	—	12	—	40
	»	»	Orio	»	3	6	11	—	—	11
	»	»	Scanzo	»	—	—	—	—	—	6
	»	»	Caravaggio	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Cividate	»	—	3	—	3	—	—
	Bologna	Bologna	Castel F.	»	—	6	—	—	—	6
	Brescia	Breno	Breno	»	—	41	4	41	—	4
	»	»	Prestine	»	—	31	—	31	—	—
	»	»	Id.	suina	—	2	—	2	—	—
	»	Brescia	Cellatica	bovina	2	—	8	—	—	8
	»	»	Travagliato	»	1	—	4	—	—	4
	»	Salò	Maderno.	»	—	9	—	7	—	2
	»	»	Id.	ovina	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Verolanuova	Gottolengo	bovina	1	—	27	—	—	27
	»	»	Manerbio	»	—	36	—	—	—	36
	Como	Como	Garzeno	»	—	5	10	—	—	15
	»	»	Germasino	»	1	—	20	—	—	20
	»	Varese	Cantello	»	—	4	2	—	—	6
	»	»	Id.	suina	1	—	4	—	—	4
	Cremona	Casalmaggiore	Gussola	bovina	—	25	—	—	—	25
	»	Crema	Capralba	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Dovera	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Fiesco	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Izano	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Ricengo	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Soncino	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Trescore	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Vidolasco	»	—	50	—	—	—	50
	»	Cremona	Bordolano	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Castelvisconti	»	—	75	—	—	—	75
	»	»	Cella	»	—	37	—	—	—	37
	Ferrara	Ferrara	Copparo	»	—	107	—	76	—	31
	»	»	Ferrara	»	—	107	—	54	—	53
	»	»	Ostellato	»	1	—	100	—	—	100
	Foggia	San Severo	Torremaggiore	»	—	61	9	—	—	70
	Macerata	Macerata	Matelica	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	S. Angelo	»	—	1	—	—	—	1
	Milano	Gallarate	Lainate	»	—	4	7	—	—	11
	»	Lodi	Boffalora	»	—	34	—	13	—	21
	»	»	Camairago	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Castiglione	»	—	4	8	—	—	12
	»	»	Guardamiglio	»	—	4	—	3	—	1
	Modena	Modena	Bomporto	»	—	15	—	2	—	13
	»	»	Campogalliano	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	San Cesario	»	—	4	—	—	—	4
	Novara	Biella	Biella	»	—	4	—	4	—	—
	Pavia	Mortara	Tromello	»	1	—	60	—	—	60
	»	Pavia	Corteolona	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Filighera	»	1	—	70	—	—	70
	»	»	Fossarmato	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Genzone	»	—	233	—	—	—	233
	»	»	Id.	suina	—	35	—	—	—	35
	»	»	Inverno	bovina	—	11	—	—	—	11

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Linarolo	bovina	—	30	—	—	—	30
	»	»	Id.	suina	—	39	—	—	—	39
	»	»	Pavia	bovina	—	29	—	29	—	—
	»	»	San Zenone	»	—	119	—	119	—	—
	»	»	Spessa	»	—	30	—	20	—	10
	»	»	Vistarino	»	—	40	—	—	—	40
	Perugia	Spoleto	Poggio.	ovina	—	30	—	30	—	—
	»	»	Trevi	»	—	50	—	50	—	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	bovina	—	9	—	—	—	9
	Reggio E	Reggio	Gattatico.	»	—	20	—	20	—	—
	Siena	Siena	Siena	»	—	12	—	8	—	4
	Sondrio	Sondrio	Grosio	»	—	112	—	60	—	52
	»	»	Livigno	»	—	38	—	2	—	36
	»	»	Id.	ovina	—	200	—	200	—	—
	»	»	Montagna	bovina	—	80	—	—	—	80
	Teramo	Teramo	Fano	ovina	—	17	—	17	—	—
	»	»	Isola	»	—	110	—	110	—	—
	»	»	Pietracamela	»	—	70	—	70	—	—
	»	»	Valle	»	—	115	—	115	—	—
	Torino	Ivrea	Loranzè	bovina	—	61	—	25	—	36
	»	Pinerolo	Rasà.	»	—	7	—	7	—	—
	Udine	Tolmezzo	Moggio	»	1	—	10	—	—	10
					15	2620	361	1182	—	1840
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Ancona*	Ancona	Cupramontana . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Fabriano	—	—	21	2	—	—	23
	»	»	M. Roberto	—	—	20	—	15	—	5
	»	»	Poggio S. Marcello.	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Sassoferrato	—	—	4	—	—	2	2
	Aquila	Avezzano	Trasacco	—	—	20	—	—	—	20
	Arezzo	Arezzo	Anghiari	—	—	4	4	—	1	7
	»	»	Arezzo.	—	15	—	58	—	—	58
	»	»	Bucine	—	—	2	—	1	1	—
	»	»	Castiglion Fib. . .	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Castiglion Fiorent. .	—	—	17	36	—	—	53
	»	»	Cortona	—	—	225	146	—	—	371
	»	»	Monterchi.	—	—	78	—	7	—	71
	»	»	M. Varchi	—	—	49	1	—	—	50
	»	»	Terranova	—	—	130	26	—	—	156
	Avellino	Ariano	Accadia	—	—	6	—	2	4	—
	»	S. Angelo	Bisaccia	—	—	2	2	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI predentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Benevento*	Benevento	Pancarano	—	—	4	1	—	—	5
	Bologna	Bologna	Castelmag.	—	—	14	—	—	—	14
	»	»	S. Pietro	—	—	6	1	—	—	7
	»	»	Castel d'A.	—	—	8	—	—	1	7
	Brescia	Chiari	Acqualunga	—	—	11	—	—	—	11
	Campobasso	Campobasso	Riccia	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Tufara	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Rotello	—	—	18	—	7	11	—
	Catanzaro	Catanzaro	Santa Caterina . .	—	—	6	—	6	—	—
	Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore . . .	—	—	35	—	—	—	35
	»	Crema	Stagno	—	—	100	—	—	—	100
	»	»	Vescovato	—	—	25	—	—	—	25
	Ferrara	Comacchio	Logosanto	—	—	1	—	—	1	—
	Firenze	Pistoia	Pistoia	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Bagno	—	—	4	—	1	3	—
	»	»	Reggello	—	1	—	4	—	—	4
	Foggia	San Severo	Pie'ra	—	1	—	16	—	—	16
	Grosseto	Grosseto	Campagnatico . .	—	—	14	—	—	—	14
	»	»	Santa Fiora	—	—	21	—	—	—	21
	Macerata	Camerino	Castelraimondo . .	—	—	9	—	—	—	9
	»	Macerata	Belforte	—	—	3	—	1	—	2
	Mantova	Mantova	Castelbelforte . . .	—	—	2	1	—	—	3
	»	»	Villa	—	—	27	—	—	—	27
	Modena	Mirandola	Concordia	—	—	63	—	—	12	51
	Perugia	Perugia	Città di C.	—	—	89	—	89	—	—
	»	»	Montone	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Umbertide	—	—	2	—	2	—	—
	Potenza	Potenza	Accettura	—	—	8	2	—	—	10
	Reggio Cal.	Gerace	Delianova	—	—	5	—	2	—	3
	»	»	Scido	—	—	10	—	8	—	2
	Reggio E.	Guastalla	Guastalla	—	—	82	—	—	82	—
	»	Reggio	Casalgrande	—	—	51	—	—	51	—
	Roma	Roma	Villa	—	—	19	—	4	2	13
	»	Viterbo	Acquapendente . .	—	—	13	2	—	6	9
	»	»	Viterbo	—	—	35	—	35	—	—
	»	»	Graffignano	—	—	1	1	—	—	2
	»	»	Proceno	—	—	5	—	5	—	—
	Siena	Montepulciano	Castiglione	—	—	7	1	—	—	8
	»	»	Cetona	—	—	26	2	—	—	28
	»	»	Sarteano	—	—	15	—	5	—	10
	»	»	S. Casciano	—	—	1	—	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Siena*	Siena	Castellina	—	—	38	—	5	—	33
	»	»	Poggibonsi	—	—	14	—	—	—	14
	»	»	S. Giovanni	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Siena	—	—	11	—	4	4	3
	»	»	Sovicille	—	—	3	—	—	2	1
	Teramo	Penne	Pescosansonesco . .	—	—	3	—	3	—	—
	»	Teramo	Castiglione	—	—	5	—	5	—	—
	»	»	Valle	—	—	13	—	13	—	—
	Venezia	Venezia	Favaro	—	—	4	—	—	—	4
					17	1482	805	223	185	1820
Rogna	*Aquila*	Aquila	Prata	ovina	—	200	—	—	—	200
	»	»	Bagno	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Pontecchio	»	—	100	—	—	—	100
	»	Cittaducale	Borgocollefegato .	»	—	300	—	—	—	300
	»	Sulmona	Pettorano	»	—	219	—	—	—	219
	Foggia	Bovino	S. Agata	»	—	430	—	—	—	430
	»	»	Deliceto	»	—	594	—	—	—	594
	»	»	Ascoli	»	—	260	—	—	—	260
	»	»	Id.	caprina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Bovino.	»	—	24	—	24	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	175	—	175	—	—
	Macerata	Camerino	Montecavallo . . .	»	—	291	—	—	—	291
	»	»	Visso	»	—	1025	—	—	—	1025
	Palermo	Corleone	Palazzo	caprina	—	120	—	120	—	—
	Roma	Roma	Roma	equina	—	59	—	—	—	59
	»	»	Civitella	ovina	—	300	—	—	—	300
	»	»	Carpineto	»	—	174	—	—	—	174
	Teramo	Teramo	Crognaleto	»	—	700	—	—	—	700
	»	»	Fano	»	—	138	—	—	—	138
	»	»	Isola	»	—	394	—	—	—	394
	»	»	Rocca	»	—	356	—	—	—	356
	»	»	Valle C.	»	—	696	—	—	—	696
					—	6775	—	319	—	6456
Rabbia	*Palermo*	Palermo	Palermo	canina	—	16	—	—	—	16
	Roma	Roma	Olevano	»	—	1	—	—	—	1
					—	17	—	—	—	17

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino	*Cuneo*	Cuneo	Sambuco	ovina	—	16	—	—	—	16
	»	»	San Michele	»	—	2	—	—	—	2
					—	18	—	—	—	18
Morva e farcino	*Brescia*	Chiari	Villachiara	equina	1	—	1	—	—	1
	Caserta	Caserta	Caserta	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Marigliancella. . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Portomaggiore . .	»	—	4	—	—	—	7
	»	»	Jolanda	»	—	7	—	—	—	4
	Genova	Genova	Bavari	»	—	1	—	—	—	1
	»	Savona	Albissola.	»	1	—	1	—	—	1
	Modena	Modena	Castelvetro	»	1	—	1	—	—	1
					6	12	8	—	2	18
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Cittaducale	Petrella	ovina	—	22	—	—	—	22
	»	»	Pescorocchiano . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Fiamignano	»	—	22	—	—	—	22
	»	Aquila	San Stefano	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Lucoli	»	—	10	—	—	—	10
	Avellino	S. Angelo	Andretta.	»	—	15	10	15	—	10
	»	»	Bisaccia	»	—	480	—	—	—	480
	Bari	Altamura	Gravina	»	—	168	—	—	—	168
	»	»	Id.	caprina	—	11	—	—	—	11
	Foggia	Foggia	Viesti	»	—	15	—	15	—	—
	»	San Severo	San Severo . . .	ovina	—	83	—	—	—	83
	Macerata	Camerino	Fiuminata	»	—	600	—	—	—	600
	Perugia	Spoleto	Trevi	»	—	488	—	488	—	—
	»	»	Cascia	»	—	24	—	24	—	—
	Roma	Roma	Ciciliano	»	—	10	—	—	—	10
	Salerno	Salerno	Eboli	caprina	—	8	—	8	—	—
	Sassari	Ozieri	Ittireddu	ovina	—	16	—	16	—	—
	Teramo	Teramo	Crognaleto	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Valle	»	—	600	—	600	—	—
					—	2656	10	1170	—	1496

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 al 18 agosto 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	ovina	12	—	112	—	112	—
	bovina	7	—	14	—	14	—
		19	—	**126**	—	**126**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	—	—	—	—	—	—
Afta epizootica	bovina	14	1952	357	536	—	1773
	ovina	—	594	—	594	—	—
	suina	1	74	4	2	—	76
		15	**2620**	**361**	**1132**	—	**1849**
Malattie infettive dei suini	suina	**17**	**1432**	**305**	**223**	**185**	**1329**
Morva e farcino	equina	**6**	**12**	**8**	—	**2**	**18**
Rogna	ovina	—	6552	—	175	—	6377
	caprina	—	164	—	144	—	20
	equina	—	59	—	—	—	59
		—	**6775**	—	**319**	—	**6456**
Rabbia	canina	—	**17**	—	—	—	**17**
Vaiuolo ovino e bovino	caprina	—	—	—	—	—	—
	ovina	—	18	—	—	—	18
		—	18	—	—	—	18
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2622	10	1147	—	1485
	caprina	—	34	—	23	—	11
		—	2656	—	1170	—	1496

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

BULGARIA. — *Dal 14 al 21 aprile 1912.*
(B. n. 13).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	9	9
Carbonchio ematico	1	1
Rogna degli equini	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini	5	5
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	2	3
Durina	—	—
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—
Moccio equino	3	3

BULGARIA. — *Dal 21 al 29 aprile 1912.*
(B. n. 14).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna degli equini	2	2
» degli ovini	1	1
Id. del bufalo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	10	10
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	4	4
Afta epizootica	—	—
Angina infettiva	1	1
Durina	1	1

BULGARIA. — *Dal 29 aprile al 7 maggio 1912.*

(B. n. 15).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	6	6
Carbonchio ematico	1	1
Rogna degli equini	1	1
Id. del maiale	—	—
Id. del cavallo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	14	14
Mal rossino	1	1
Vaiuolo ovino	2	2
Moccio equino	4	5
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—
Tubercolosi	—	—
Durina	—	—

BULGARIA. — *Dal 7 al 14 maggio 1912.*

(B. n. 16).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	4	4
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del bove	—	—
Id. degli ovini	1	1
Id. del cavallo	4	4
Pneumo-enterite infettiva dei suini	15	15
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	5	5
Moccio equino	4	4
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	2	2
Durina	1	1

SVIZZERA. — *Dal 20 al 26 maggio 1912.* — (B. n. 21).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	3	5	—	5	5
Carbonchio ematico	3	4	—	4	4
Afta epizootica	7	12	23	255	2
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	7	14	14	112	34
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 27 maggio al 2 giugno 1912. — (B. n. 22).					
Carbonchio sintomatico	6	10	—	10	10
Carbonchio ematico	2	2	—	2	2
Afta epizootica	6	12	39	468	1
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	4	10	10	93	21
Rabbia	1	1	—	1	1
Rogna	1	2	—	25	12
Dal 3 al 9 giugno 1912. — (B. n. 23).					
Carbonchio sintomatico	5	7	—	7	7
Carbonchio ematico	6	8	—	8	8
Afta epizootica	8	15	60	958	9
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	10	22	24	577	66
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 10 al 16 giugno 1912. — (B. n. 24).					
Carbonchio sintomatico	5	13	—	13	13
Carbonchio ematico	3	3	—	3	3
Afta epizootica	10	18	64	1669	7
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	12	21	25	133	44
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 17 al 23 giugno 1912 — (B. n. 25).					
Carbonchio sintomatico	7	18	—	22	22
Carbonchio ematico	2	3	—	3	3
Afta epizootica	8	15	71	2391	1
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	24	29	234	33
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—	—

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 24).

a) UNGHERIA. — *Dal 5 al 12 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	328	248
Rabbia	210	227
Moccio e farcino	42	50
Afta epizootica	18	51
Vaiuolo ovino	23	34
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	34	63
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	22	76
Rogna degli equini	200	285
Id. delle pecore	49	140
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	12	17
Risipola dei suini (mal rossino)	478	1320
Setticemia dei suini	1256	4596

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 29 maggio al 5 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	19	26
Rabbia	5	9
Moccio e farcino	6	7
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	4	6
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	4	5
Id. id. dei bovini	1	3
Rogna degli equini	13	19
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	15	53
Setticemia dei suini	46	168

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 25).

a) UNGHERIA. — *Dal 12 al 19 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	241	256
Rabbia	211	227
Moccio e farcino	48	57
Afta epizootica	20	75
Vaiuolo ovino	21	29
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	29	55
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	21	66
Rogna degli equini	184	264
Id. delle pecore	75	115
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	13	17
Risipola dei suini (mal rossino)	608	1672
Setticemia dei suini	1453	5506

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 5 al 12 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	19	26
Rabbia	4	9
Moccio e farcino	6	8
Afta epizootica	2	2
Vaiuolo ovino	4	6
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	3	4
Id. id. dei bovini	1	5
Rogna degli equini	16	29
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	13	52
Setticemia dei suini	48	191

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA.
(B. n. 26).

a) UNGHERIA. — *Dal 19 al 26 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	251	265
Rabbia	216	232
Moccio e farcino	52	61
Afta epizootica	19	101
Vaiuolo ovino	22	30
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	26	48
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	19	63
Rogna degli equini	173	234
Rogna delle pecore	39	104
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	8	11
Risipola dei suini (mal rossino)	745	2098
Setticemia dei suini	1018	6458

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 12 al 19 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	22	29
Rabbia	4	9
Moccio e farcino	6	8
Afta epizootica	4	4
Vaiuolo ovino	5	17
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	4	7
Id. id. dei bovini	1	5
Rogna degli equini	19	35
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	12	50
Setticemia dei suini	55	196

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA
(B. n. 27).

a) UNGHERIA. — *Dal 26 giugno al 3 luglio 1912*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	272	283
Rabbia	213	229
Moccio e farcino	51	59
Afta epizootica	20	117
Vaiuolo ovino	21	29
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	20	30
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	20	70
Rogna degli equini	164	233
Id. delle pecore	36	96
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	10	21
Risipola dei suini (mal rossino)	870	2552
Setticemia dei suini	1773	7181

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 19 al 26 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	28	33
Rabbia	4	9
Moccio e farcino	8	10
Afta epizootica	3	3
Vaiuolo ovino	5	17
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	3	8
Id. id. dei bovini	1	6
Rogna degli equini	18	34
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	13	52
Setticemia dei suini	60	255

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

AUSTRIA. — *Dal 12 al 19 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	103	325
Carbonchio ematico	23	25
Carbonchio sintomatico	8	31
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	1	1
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	6	11
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	45	57
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	17	65
Rogna degli equini	47	73
Id. delle pecore	5	33
Id delle capre	10	14
Rabbia	38	42
Peste e setticemia dei suini	126	460
Mal rossino	198	331
Colera degli uccelli	10	99
Peste dei polli	—	—
ubercolosi dei bovini	13	14

Dal 19 al 26 giugno 1912.

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	104	315
Carbonchio ematico	37	46
Carbonchio sintomatico	32	36
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	8	10
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	39	46
Id. id. dei bovini	17	62
Rogna degli equini	53	77
Id. delle pecore	5	33
Id. delle capre	9	12
Rabbia	37	40
Peste e setticemia dei suini	133	437
Mal rossino	211	373
Colera degli uccelli	12	109
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	10	10

AUSTRIA. — *Dal 26 giugno al 3 luglio 1912.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Afta epizootica	90	292
Carbonchio ematico	33	42
Carbonchio sintomatico	31	35
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	9	11
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	31	36
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	21	70
Rogna degli equini	46	62
Id. delle pecore	4	32
Id. delle capre	9	12
Rabbia	35	36
Peste e setticemia dei suini	142	422
Mal rossino	214	425
Colera degli uccelli	11	113
Peste dei polli	1	1
Tubercolosi dei bovini	8	8

Dal 3 al 10 luglio 1912.

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Afta epizootica	90	352
Carbonchio ematico	34	41
Carbonchio sintomatico	42	48
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	1	1
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	7	9
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	27	31
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	21	62
Rogna degli equini	48	61
Id. delle pecore	5	33
Id. delle capre	9	11
Rabbia	27	32
Peste e setticemia dei suini	143	436
Mal rossino	251	491
Colera degli uccelli	2	2
Peste dei polli	6	6
Tubercolosi dei bovini	—	—

SERBIA. — *Dal 6 al 13 aprile 1912.* (*)

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	1	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Morva	2	4	2
Pneumoenterite dei suini	1	15	2
Rogna	1	1	—
Rabbia	1	1	1

(*) I bollettini dal 13 al 27 aprile furono pubblicati nel n. 18.

Dal 27 aprile al 4 maggio 1912.

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rabbia	3	3	3
Pneumoenterite dei suini	—	—	—
Vaiuolo ovino	2	39	11
Morva	—	—	—

Dal 4 all'11 maggio 1912.

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Esantema coitale	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	—	—	—
Vaiuolo ovino	2	14	—
Rogna	1	1	—

Dall'11 al 18 maggio 1912.

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	1	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rabbia	1	1	1
Pneumoenterite dei suini	1	—	2
Vaiuolo ovino	2	10	1
Rogna	1	1	—
Morva	1	2	2

Dal 18 al 25 maggio 1912.

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	1	—	—
Carbonchio	—	—	—
Morva	1	5	5
Pneumoenterite dei suini	1	67	20
Vaiuolo ovino	2	2	1
Rogna	1	—	—

GRAN BRETAGNA. — *Dal 6 al 13 aprile 1912.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	18	22
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	1	9
Rogna	68	146
Rogna ovina	3	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	80	(1) 1595

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

Dal 13 al 20 aprile 1912

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	15	16
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	1	3
Rogna	62	96
Rogna ovina	2	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	76	(1) 915

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

Dal 20 al 27 aprile 1912.

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	18	18
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	2	5
Rogna	53	91
Rogna ovina	1	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	91	(1) 1101

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

Dal 27 aprile al 4 maggio 1912.

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	12	12
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	4	5
Rogna	44	92
Rogna ovina	3	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	87	(1) 992

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

Dal 4 all'11 maggio 1912.

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	18	19
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	5	5
Rogna	39	101
Rogna ovina	3	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	69	(1) 1038

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale per l'istruzione primaria popolare

Con R. decreto del 2 agosto 1912:

Besana Erminia, segretaria nella R. scuola normale di Lodi, è richiamata in attività di servizio, in seguito a sua domanda, ed è destinata col suo grado e stipendio alla scuola predetta, a decorrere dal 1° agosto 1912.

Con R. decreto del 23 agosto 1912:

Girardi-Rizzi Enrichetta, ordinario del 2° ordine di ruoli, per l'insegnamento della lingua italiana nella R. scuola normale « P. Fonseca » di Napoli, è richiamata in attività di servizio in seguito a sua domanda, ed è destinata col suo grado e stipendio alla scuola predetta, a decorrere dal 1° agosto 1912.

Con R. decreto del 27 agosto 1912:

Sacchi Bassi Stella, ordinario del 2° ordine di ruoli, per l'insegnamento della matematica nella R. scuola normale « Sanvitale » di Parma, è richiamata in attività di servizio in seguito a sua domanda ed è destinata col suo grado e stipendio alla scuola predetta.

Baldacci Giulia, segretaria nella R. scuola normale femminile di Pistoia, con lo stipendio di L. 1300, è collocata in aspettativa per comprovata infermità, a decorrere dal 16 giugno 1912 e non oltre il 15 giugno 1914, con l'assegno in ragione di annue lire 433,33, pari ad un terzo del suo stipendio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 25 luglio 1912:

Franchini-Stoppo Franchino, tenente medico, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Razeto Filippo Pilade, sottotenente d'Amministrazione, considerato come dimissionario dal grado a senso del R. decreto 19 aprile 1903, n. 155.

Con R. decreto dell' 8 agosto 1912:

Somenzi Giuseppe, caporale in congedo, laureato in zooiatria, nominato sottotenente di complemento nel corpo veterinario militare.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti, a loro domanda, con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa:

Nani cav. Alberto, capitano — Neri Oreste, id. — Feriani Gaetano, id. — Manetti Cecilio, id. — Farace Alfredo, id. — Volpi Paolo, id. — Fusilli Giulio Cesare, id. — D'Ambra Francesco, id. — Sagna Vincenzo, id. — Guerinoni cav. Vittorio, id. — Cappa Vittorio, id. — Graziani Giuseppe, id. — Giannelli Giulio, tenente — Romeo Nunzio, id. — Cottafava Benedetto, id. — Clarotti Roberto, id. — Coppini Giuseppe, id. — Gallo Scipione, id. — Ferranto Filippo, id. — Vinci Cataldo, id. — Berio Giuseppe, id. — Vacchiano Alfonso, id. — Rospi cav. Antonio, id. — Pastore Melchiorre sottotenente — Penza Giuseppe, id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età:

Bandini cav. Carlo — Modica Antonino — Cattani Umberto — Pampaloni Umberto — Grassi Giuseppe — Bacherini Ernesto — Furci Michele — Trerotoli Pompilio — Bernabai Ascenzio.

Con R. decreto del 5 agosto 1912:

Vignini Federico, furiere maggiore in congedo nominato sottotenente di milizia territoriale, arma d'artiglieria.

I seguenti militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti d'amministrazione nella milizia stessa:

Starace Carmelo — Sabbatini Gualtiero.

Con R. decreto del 12 agosto 1912:

Struffi Rodrigo, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di sussistenza di milizia territoriale.

Con decreto Ministeriale del 2 agosto 1912:

Laureati Giulio, sottotenente battaglione aviatori, trattenuto in servizio, senza assegni, per tempo indeterminato, dal 1° agosto 1912 a sua domanda.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei RR. carabinieri.

Ferrero cav. Giuseppe, maggiore — De Marchi cav. Carlo, capitano — Pecorini cav. Giovanni, id. — Brustia cav. Angelo, id. — Ionadi Raffaele, id. — Livi cav. Angelo, id. — Ruggeri cav. Luigi, id. — Britti Francesco, sottotenente.

Arma di fanteria.

Serpieri cav. Ciro (B), colonnello — Compans de Brichanteau marchese cav. Carlo, id. — Pagni cav. Ettore, id. — Vallo cav. Giuseppe, id. — Amatucci cav. Rinaldo (A), id. — Principe cav. Baldassare, tenente colonnello — Micciò cav. Angelo (B), id. — Dallari cav. Annibale, id.

Dusman cav. Clemente, (B) tenente colonnello — Corradini cav. Antonio, maggiore — Bonardi cav. Felice, (A) id. — Francini-Naldi Luigi, (A) id. — Martucci Attilio, capitano — Caroni Francesco, id. — Maffei Giovanni, id. — De Martino Pietro, id. — Pinelli Antonio, id. — Paladino Francesco, id. — Crivellucci Amedeo, id. — Caponigri cav. Giuseppe, id. — Sacchetti Florestano, id. — Poggiali Giuseppe, id. — Bettica Vincenzo, id. — Canali Domenico, id. — Buzzonetti Emilio, (B) tenente — Citro Giuseppe, id. — Tanzanella Luigi, id. — Vandone Alessandro, id. — Ottoni cav. Ernesto, id. — Mantovani Alceste, id. — Franco Nicola, id.

Personale permanente dei distretti.

Ghò cav. Cesare, colonnello — Negri cav. Pietro, id. — Schiano cav. Pietro, tenente colonnello — Machetti cav. Ermenegildo, id. — Piolti cav. Paolo, id. — Orrù cav. Giuseppe, id. — Ronza cav. Giuseppe, id. — Capella cav. Lorenzo, id.

Con R. decreto del 25 luglio 1912:

Rutoli Gaetano, capitano d'amministrazione collocato a riposo con R. decreto 8 agosto 1912, la decorrenza del decreto anzidetto dev'essere 16 aprile 1911 anzichè 1° settembre 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 settembre 1912, in L. 100,99.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

6 settembre 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	97,91 72	96,16 72	97 27 05
3.50 % *netto* (1902)	97,48 50	95,73 50	96 83 83
3 % *lordo*	67,90 —	66,70 —	66,85 70

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CONCORSO alla Cattedra di professore straordinario di lingua italiana e storia nella R. scuola di commercio di 1° grado in Riposto.

È aperto in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio il concorso al posto di professore straordinario di lingua italiana e storia collo stipendio annuo lordo di L. 2400 (duemilaquattrocento) nella R. scuola di commercio di 1° grado in Riposto.

Le domande d'ammissione, stese su carta bollata da L. 1,20, dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del commercio) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 ottobre 1912.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco debitamente legalizzato;

4° certificato d'immunità penale;

5° diploma di laurea in lettere italiane;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera, e in forma sintetica dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di Amministrazioni governative e gl'insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbbligatori, i concorrenti potranno aggiungere i titoli e le pubblicazioni (esclusi i lavori manoscritti e le bozze di stampa) che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Dovrà pure essere unito un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti a le pubblicazioni presentate.

Si terrà soltanto conto dei documenti inviati direttamente a questo Ministero, che non curerà il ritiro di altri documenti che eventualmente si trovassero, per ragioni di concorso o per altro motivo, presso altre amministrazioni.

Il concorso è bandito per titoli: ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento i concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nell'esperimento, sarà tenuto conto delle speciali esigenze degl'insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 6 settembre 1912.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

CONCORSO al posto di professore di architettura nel R. Istituto di belle arti di Venezia.

È aperto fra gli artisti italiani il concorso per titoli al posto di professore titolare di architettura nel R. Istituto di belle arti di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico dal candidato. A parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto e d'ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un istituto di belle arti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente o pure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1,22, dovranno essere consegnate personalmente, o fatte pervenire in piego raccomandato, al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi del 16 ottobre 1912.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti certificati, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita dalla quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 40 alla data del presente avviso;

b) attestato di buona condotta;

c) certificato di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore al 31 maggio 1912.

Dei titoli e dei lavori che si inviano, è da unire alla domanda

(la quale in ogni caso deve essere spedita a parte e non inclusa nelle casse) un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Anche i titoli ed i lavori debbono pervenire al Ministero entro il giorno 16 ottobre 1912 ed è esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti presentati ad altre amministrazioni per altri fini.

Le casse, le cartelle ed i pacchi dovranno recare, oltre il nome del concorrente, la scritta: « Concorso al posto di professore di architettura nel R. Istituto di belle arti di Venezia » ed essere indirizzati franchi di porto al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e belle arti).

Roma, 3 settembre 1912.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al « Premio Stambucchi Astronomo ».

Scadenza il 31 dicembre 1912, a ore 15.
Premio L. 750.

Il premio biennale « Stambucchi Astronomo » sarà conferito ad una Memoria di astronomia scritta in italiano o in latino, di autore italiano uscita nel biennio al quale il premio si riferisce, e dall'autore inviata al direttore del R. osservatorio astronomico di Brera in Milano, con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in questione.

Sono escluse dal concorso le Memorie manoscritte e inoltre le Memorie stampate delle quali gli autori siano direttori di una specola governativa.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'Imperatore Guglielmo, dopo aver visitato il Museo nazionale, è partito ieri, alle ore 11,57, da Zurigo per Berna, vivamente acclamato da un'enorme folla.

L'Imperatore è giunto a Berna alle ore 2,30 pomeridiane, salutato con salve. Il Consiglio federale si trovava alla stazione a riceverlo.

Dopo di aver passato rapidamente in rivista la compagnia d'onore, l'Imperatore si è recato al palazzo federale, ove ha avuto luogo un ricevimento ufficiale.

Il banchetto in onore dell'Imperatore è riuscito brillante.

Ecco il brindisi dell'Imperatore Guglielmo:

Signor presidente,

Vi ringrazio molto sinceramente delle amabili parole che mi avete diretta a nome del Consiglio federale svizzero. Già da qualche tempo desideravo veder manovrare le truppe svizzere, delle quali da lunghi anni avevo sentito dire molto bene. È dunque con piacere che, aderendo al vostro invito, sono venuto quest'anno ad assistere alle manovre dell'esercito svizzero.

Sin dai tempi più remoti i montanari della Svizzera furono vigorosi e rudi combattenti. Alla fine del medio evo, quando lo splendore della cavalleria cominciò a impallidire, fu sull'esempio dei valorosi confederati che vennero creati, equipaggiati ed istruiti i lanzichenecchi, la prima fanteria tedesca, ed ognuno sa infatti che la fanteria dei confederati aveva su numerosi campi di battaglia raccolto mèssi di gloria.

Vedere i confederati di oggi, memori di queste gloriose storie, procedere degnamente sulle traccie dei loro avi, ha allietato il mio cuore di soldato.

I due giorni di manovre mi hanno permesso di constatare che nel campo militare la Svizzera lavora con un ardore straordinario. Il soldato svizzero col suo patriottismo sopporta con gioia le grandi fatiche dell'esercito svizzero, sostenute dall'amore che gli porta il popolo svizzero tutto.

Dopo le impressioni di questi giorni di manovre ed il ricevimento cordiale che mi è stato fatto nella Svizzera Orientale come a Berna, io tengo nella città federale ad esprimere la mia sincera gratitudine al Governo svizzero.

Come fu per me una gioia di soggiornare nella bella città di Zurigo, provo una viva soddisfazione a passare almeno alcune ore nella venerabile città di Berna che leva fieramente la sua testa di fronte ai giganti dell'Eiger, del Mönsch, e della Jungfrau. E coi più profondo rammarico, per consiglio dei medici, ho dovuto rinunciare a visitare, come ne avevo intenzione, i ghiacciai dell'Oberland bernese, e le incantevoli rive del Lago dei Quattro Cantoni. Mi sarei particolarmente compiaciuto di rivedere questa perla della Svizzera che ho ammirato circa venti anni fa con un radioso sole di primavera.

Signor presidente, signori consiglieri federali.

Per volontà della provvidenza, la Confederazione svizzera si è sviluppata, fra le potenze che le sono vicine sotto la forma di Stato federale, pieno di simpatia per tutti i movimenti pacifici, neutrale e fiero della sua indipendenza, ricco di bellezze naturali, che si sforza di progredire nei campi militare, scientifico, artistico, industriale, tecnico ed economico.

Lo Stato svizzero, al centro dell'Europa, si è acquistato la considerazione e la stima generali. Una gran parte della Svizzera conserva mentalità e costumi tedeschi, e lo scambio di idee e di prodotti fra la Svizzera e la Germania è infatti altrettanto considerevole quanto naturale.

Come noi, per non ricordare che un esempio, voi onorate in Schiller uno dei vostri poeti nazionali, che ha saputo meglio di ogni altro forse commuovere l'anima del vostro popolo. D'altra parte le opere dei vostri eroi dello spirito, quali Gottfried Keller e Gonrand Ferdinand Meyer sono divenuti il patrimonio letterario del nostro popolo.

È pertanto comprensibile che, malgrado il carattere particolare delle nostre istituzioni politiche e la diversità del loro sviluppo storico la Svizzera e l'Impero tedesco, strettamente uniti non soltanto dallo scambio dei loro prodotti, ma anche dalla vita e dalle produzioni dello spirito, vogliano vivere l'una accanto dell'altro in una amicizia cordiale e fiduciosa.

Da ormai venticinque anni sono stato un buon amico della Svizzera e finchè dipenderà da me non cesserò di rimanerlo.

Ringrazio voi tutti della calorosa accoglienza che mi avete fatto, dei sentimenti amichevoli, e della fiducia che mi avete dimostrato da anni.

Bevo alla vostra salute, signor presidente, alla salute del Consiglio federale svizzero, alla prosperità della Svizzera e del valoroso popolo svizzero.

Il presidente della Confederazione aveva parlato così:

Sire,

A nome del Consiglio federale, auguro rispettosamente a Vostra Maestà un cordiale benvenuto nella città federale.

Quando, al principio di quest'anno, il ministro di Germania ci ha annunciata la Vostra visita, noi gli abbiamo espresso la nostra gioia per l'onore insigne che ci era fatto e la nostra certezza che il popolo svizzero intero condividerebbe i nostri sentimenti.

Da quando Vostra Maestà, entrata martedì scorso nella nostra città di frontiera di Basilea, si trova sul territorio svizzero, ha potuto convincersi che la sua augusta visita è per il nostro paese una vera

festa. Noi abbiamo la fortuna di intrattenere con tutti i nostri vicini relazioni affatto amichevoli. Quelle con l'Impero tedesco sono le più estese; lo scambio d'idee e di prodotti fra la Germania e la Svizzera è talmente considerevole che noi attribuiamo il più gran valore a vederlo persistere e svilupparsi su un piede di uguaglianza.

È la prima volta dal suo passaggio nel 1893 che il capo dell'Impero tedesco soggiorna fra noi, e in questo lieto avvenimento noi vediamo un pegno della ferma volontà che nutre anche la Germania di restringere in modo sempre più saldo i vincoli di amicizia fra i due paesi.

Le disposizioni e particolarmente i sentimenti di estrema benevolenza che V. M. dimostra in ogni occasione alla Svizzera ci toccano profondamente e noi gliene esprimiamo oggi, in questa solennità, la nostra vivissima gratitudine.

L'interesse pieno di simpatia che V. M. prende alle nostre istituzioni militari ci cagiona specialmente una grande soddisfazione. Noi abbiamo il fermo proposito di difendere contro ogni attacco la nostra indipendenza che è il nostro bene supremo e di tutelare la nostra neutralità contro chiunque non la rispettasse.

Per raggiungere questo scopo un buon esercito sempre pronto ci è indispensabile. Uno dei nostri compiti primordiali è di formarcelo e noi vi lavoriamo con tutte le nostre forze.

La nostra storia, la forma del nostro Stato e la nostra organizzazione sociale ci hanno condotti ad adottare il sistema delle milizie. Noi ne conosciamo le luci e le ombre. Accettiamo con riconoscenza tutte le critiche, anche le più severe, che possono formulare a riguardo del nostro esercito giudici competenti, e cerchiamo di rimediare alle sue imperfezioni.

Il popolo svizzero sa apprezzare tutta l'importanza del fatto che il capo supremo dell'esercito tedesco ha onorato le nostre manovre colla sua presenza e le ha seguite con viva attenzione.

Speriamo che i giorni passati da V. M. nel nostro paese, come sono per noi una gioia e un onore, saranno stati per V. M. uno svago nel rigoroso compimento dei doveri di Sovrano. Preghiamo in pari tempo V. M. di mantenere alla nostra Repubblica la sua amicizia e di conservare nel suo soggiorno in Isvizzera un gradito ricordo.

Formando i voti più sinceri perchè l'Impero vicino ed amico continui a fiorire ed a prosperare sotto lo scettro del suo Imperatore, nostro ospite augusto, bevo alla felicità di V. M., della famiglia imperiale, del Governo e del popolo tedeschi.

Pronunciati i brindisi e terminato il pranzo, l'Imperatore passò nel salone di ricevimento. Alle ore 9,20 egli si recò alla stazione vivamente acclamato con urrà dalla folla che si addensava sulle vie magnificamente illuminate. Ventidue colpi di cannone salutarono la partenza del treno, avvenuta alle 9,35.

Il *Wolff Bureau* ha da Berna:

L'Imperatore dal suo soggiorno in Svizzera ha riportato la più gradita impressione, ed ha espresso la sua soddisfazione per avere potuto almeno effettuare il viaggio con un programma ridotto. Le manovre lo interessarono profondamente e l'accoglienza fattagli dalle autorità e dalla popolazione gli fece molto piacere.

***

Telegrafano da Londra che da fonte autorizzata si assicura che le ultime proposte del ministro degli affari esteri austro-ungarico, conte Berchtold, relative alle provincie balcaniche dell'Impero ottomano, sono state prese in considerazione dal ministro inglese degli affari esteri, sir E. Grey, al quale hanno prodotto impressione favorevolissima.

In occasione della visita del cancelliere tedesco al conte Berchtold nel castello di Buchlan, la *Frendenblatt* scrive:

Non è uno speciale fine politico che conduce Bethmann Hollvega Buclau e l'intervista tra i due uomini di Stato non rientra nella categoria degli avvenimenti sorprendenti o inattesi. È tradizione sperimentata, vigente da lungo tempo, che i personaggi competenti della politica estera dell'Austria-Ungheria e della Germania conferiscano personalmente e possano così constatare di tempo in tempo con conversazioni orali, la loro armonia di vedute.

Bethmann Hollweg e Berchtold discuteranno, come è naturale, dettagliatamente la situazione internazionale e gli ultimi avvenimenti.

Pel mutamento radicale di sistema politico nell'Impero ottomano il vicino Oriente si trova nel centro delle discussioni politiche dell'Europa.

È naturale, dunque, che anche la situazione nei Balcani sarà trattata nelle conversazioni di Buchlau.

Proprio in un momento così difficile come è quello per cui passa ora l'Impero ottomano, è per la Turchia un avvenimento di significato favorevole, che s'incontrino i ministri di due Stati, la cui politica tradizionale tende al mantenimento ed al consolidamento dell'Impero ottomano.

Bethmann Hollweg e Berchtold sono guidati da una tendenza, rispondente agli interessi dei loro Stati, a mantenere lo *statu quo* nei Balcani ed a consolidare l'Impero turco.

Il Governo ottomano, quando avesse concluso la pace coll'Italia potrebbe mettere tutta la sua forza nell'opera di consolidamento interno dell'Impero, opera nella quale incontrerà certamente le più vive simpatie dalle due potenze centrali d'Europa.

Nello scambio di vedute tra Bethmann Hollweg ed il conte Berchtold si rileverà certo nuovamente la tendenza nettamente conservatrice della politica della triplice, che si è mostrata fino ad ora come fulcro così importante e potente della pace. L'accordo degli scopi politici della Germania e dell'Austria-Ungheria è garanzia non mai abbastanza apprezzabile per la stabilità della situazione europea, e ogni manifestazione che attesti il carattere irremovibile della alleanza della Germania e dell'Austria-Ungheria è una felice dimostrazione della idea della pace.

Noi, in Austria-Ungheria, aggiunge il giornale, salutiamo nel modo più cordiale e lieto il cancelliere tedesco e vediamo con soddisfazione nella sua visita al conte Berchtold una nuova prova a favore delle relazioni piene di fiducia, amichevoli ed eccellenti, esistenti tra la Germania e l'Austria-Ungheria.

***

Corre voce che il congresso giovane-turco abbia offerto a Hilmi pascià la presidenza del partito riorganizzato. Hilmi avrebbe accettato dopo d'aver ottenuto la promessa che il programma del partito verrebbe modificato.

Un dispaccio da Uskub al *Berliner Tageblatt* annunzia che il Governo ottomano ha dichiarato agli albanesi convocati a Pristina che se l'anarchia in Albania non cessasse il Governo sarebbe costretto a ricorrere nuovamente alla forza per ristabilire l'ordine.

Un telegramma da Atene in data del 6 corrente reca:

Le Associazioni patriottiche ateniesi delle popolazioni greche nei vari vilayets della Turchia si riuniranno domenica prossima a un *meeting* per chiedere al Governo ellenico ed alle potenze d'intervenire a favore dei diritti della nazionalità, dei privilegi e della sicurezza delle popolazioni greche in Turchia; altrimenti esse minacceranno di prendere decisioni da loro stesse e d'espatriare.

Nel distretto d'Alessio, ove è stato proclamato lo stato d'assedio, continua il conflitto fra gli insorti e le truppe. Centocinquanta soldati feriti sono stati trasportati ieri a Scutari.